

Nuovo Regolamento Sezionale

approvato dal C.D.N. nella seduta del 22/04/2006

COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1

L'Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata ANA) è una associazione d'arma, fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro, ha sede in Milano via Marsala 9.

La Sezione di Varese dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) costituita il 01-03-1932 in base all'articolo 21 dello Statuto, ha sede in Varese, Via degli Alpini n. 1.

La Sezione ha il compito di realizzare direttamente ed attraverso i Gruppi, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati nell'art 2 dello Statuto dell'ANA che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

EMBLEMA DELLA SEZIONE

Art. 2

L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo, conforme al modello di cui all'allegato 1.

L'emblema del Gruppo è il Gagliardetto, conforme al modello di cui all'allegato 2.

L'intervento a manifestazioni da parte del Vessillo e dei Gagliardetti, come previsto dall'art. 4 del Regolamento Nazionale, è deciso di volta in volta, rispettivamente dalla Presidenza della Sezione o dal Capogruppo.

In particolare il Vessillo Sezionale, sempre scortato dal Presidente Sezionale o da almeno un Consigliere Sezionale, partecipa:

- A) Adunata Nazionale
- B) Manifestazioni Sezionali ed Intersezionali
- C) Manifestazioni Patriottiche e d'Arma alle quali la Sezione partecipa ufficialmente
- D) Manifestazioni ufficiali di Gruppi sezionali
- E) Onoranze funebri di persone che rivestono cariche sezionali o comunque benemerite verso l'Associazione.

Art. 3

I Gagliardetti dei Gruppi partecipano alle manifestazioni di cui alle lettere A, B, C, D, E. Inoltre possono partecipare alle onoranze funebri dei soci dell'Associazione.

È esclusa, in modo assoluto, la partecipazione a feste di carattere folkloristico, partitico o che comunque non siano conformi agli scopi, al carattere ed allo spirito dell'Associazione.

È dovere dei Soci della Sezione salutare il Vessillo.

Il Vessillo Sezionale e la sua scorta hanno la precedenza sui Gagliardetti dei Gruppi e sulle formazioni della Sezione.

AMMISSIONE A SOCIO

Art. 4

La domanda di ammissione a Socio ordinario ai sensi dell'art 4 dello Statuto, firmata da due Soci ordinari presentatori, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme all'originale autenticata dal Capo Gruppo.

Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su modulo "tipo" predisposto dalla sede nazionale.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.

In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta.

Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda di ammissione.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

Unitamente alla tessera associativa, la Sezione consegna al nuovo Socio le copie dello Statuto, dei Regolamenti Nazionale e Sezionale.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata. Decisione e motivazione devono essere comunicate all'aspirante socio per iscritto.

Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al CDN.

Solo i soci hanno diritto di accedere alle cariche sociali.

Art. 5

Gli Amici degli Alpini (d'ora innanzi definiti "soci aggregati") che le Sezioni ritengono di riconoscere come tali, su proposta dei Gruppi interessati non hanno qualifica di socio ordinario.

La domanda di iscrizione a Soci aggregati è redatta su modulo fornito dalla Sezione ed è proposta da almeno due soci ordinari o dal Capogruppo.

Essi vengono iscritti in un apposito albo sezionale quali soci aggregati.

L'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.

I soci aggregati pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

I soci aggregati non possono avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario, non hanno diritto di voto (attivo e passivo) e non possono accedere a cariche elettive.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, si riserva espressamente il diritto di revocare l'iscrizione del socio aggregato in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 6

Tutti i Soci ordinari ed aggregati hanno il diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali i Soci delle altre Sezioni dell'A.N.A. sono considerati graditi ospiti, così come gli alpini in servizio.

Art. 7

Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di Socio ordinario o aggregato, oppure passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare lettera al Presidente della Sezione oppure al proprio Capo Gruppo.

In ogni caso sarà considerato decaduto il socio che non avrà provveduto al rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti.

ORGANI SOCIALI SEZIONALI

Art. 8

Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Delegati della Sezione
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo Sezionale,
- d) il Collegio dei Revisori dei conti,
- e) la Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a socio.

Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il C.D.S. si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA SEZIONE

Art. 9

L'Assemblea dei Delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione.

Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredata con i dati di cui all'art.25 dello Statuto

L'Assemblea è indetta:

- a) in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;
- b) in sede straordinaria quando:
 - il Presidente della Sezione ed il C.D.S. lo giudichino necessario;
 - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti;
 - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezionale che provvederà a norma dell'art. 31 dello Statuto.

Art. 10

L'Assemblea sezionale dei Delegati (Ordinaria o Straordinaria) è convocata dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i Delegati tramite posta o dal sistema equivalente almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno, e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l'elenco dei Soci che cessano dalla carica e di quelli che la conservano.

È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.

Art. 11

Giusto quanto previsto dall'art. 32 2° comma dello Statuto le Assemblee della Sezione sono articolate per Delegati.

Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea un delegato ogni 20 soci o frazione superiore a 10 unità.

I Gruppi che non raggiungono i 20 soci hanno comunque diritto ad un Delegato.

Non possono essere Delegati all'Assemblea i membri del CDS ed i Revisori dei Conti.

Il Capogruppo, purché non incorra nell'esclusioni di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro Delegato e nel caso egli sia il solo Delegato da altro socio del Gruppo.

Gli altri Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo e durano in carica un anno.

Ogni delegato può rappresentare altri due delegati del suo Gruppo mediante delega scritta.

Art. 12

L'Assemblea Ordinaria dei Delegati della Sezione è convocata per:

- a) discutere e deliberare:
 - la relazione morale del Presidente della Sezione;
 - il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa;
 - il bilancio preventivo;
 - la relazione dei Revisori dei conti;
 - le relazioni delle varie commissioni sezionali;
 - le quote sociali per l'anno successivo;
 - altri argomenti all'ordine del giorno;

- b) eleggere:
 - il Presidente della Sezione;
 - i Consiglieri Sezionali;
 - i Revisori dei conti;
 - i componenti la Giunta di scrutinio;
 - i Delegati all'Assemblea nazionale (art 14 dello Statuto).

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 13

L'Assemblea dei Delegati, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Delegati.

In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'Assemblea nomina un proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e della regolarità del dibattito, un segretario e all'occorrenza di almeno tre scrutatori per il seggio elettorale.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

Per le nomine alle cariche sociali e per le questioni riguardanti i soci (ordinari o aggregati) si deve procedere con votazione per scheda segreta.

Art. 14

Il Presidente sezionale, che può anche essere eletto fra i soci fuori lista, viene eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto più uno); nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.

Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rieleggibile, di norma, per altre due volte consecutive.

Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa.

Sono eletti Consiglieri Sezionali i Soci che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d'età.

Il numero dei Consiglieri eletti componenti il Consiglio, escluso il Presidente, è stabilito in 14; il loro mandato dura un triennio.

I Consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive alla stessa carica.

Ogni anno decade e deve essere rinnovata una parte del Consiglio Direttivo Sezionale, come da allegato 1 (vedere allegato uno per determinare le scadenze) che forma parte integrante del presente Regolamento.

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, ed i componenti della Giunta di Scrutinio, tre effettivi, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due volte consecutive.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un'Assemblea Straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo C.D.S..

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Art. 15

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) è il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale;
- c) convoca e può presiedere le Assemblee;

- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del C.D.S.;
- e) nomina i due Vice Presidenti;
- f) presiede il Comitato di Presidenza;
- g) convoca e presiede il C.D.S.;
- h) convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo;
- i) è il responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione;
- l) partecipa al Comitato di Redazione del giornale sezionale.

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione.

In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.

In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile, poi, ne riferisce al C.D.S. che è libero di confermare, modificare o di revocare detto provvedimento.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI

Art. 16

Il C.D.S. è composto dal Presidente e da 14 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone, attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede per il normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi, disponendo all'uopo l'assunzione di personale in conformità alla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo Sezionale su proposta del Presidente nomina:

- Il Cappellano e l'Alfiere della sezione, i quali restano in carica per la durata di ogni ciclo Presidenziale.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'Associazione, ad un Comitato di Presidenza che dovrà comunque sempre riferire al CDS quanto deliberato.

È facoltà del C.D.S. promuovere la Costituzione di Commissione aventi scopi culturali, benefiche o tecniche nell'ambito degli scopi indicati dallo Statuto.

L'attività di tali commissioni sarà comunque sottoposta al diretto controllo del C.D.S. che potrà disciplinare con appositi regolamenti.

Può inoltre assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del CDS ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il C.D.S.

Con provvedimento motivato, chi presiede il C.D.S. può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il C.D.S. ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Presidente ha l'obbligo di eseguirla.

Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente (o dal Capogruppo se trattasi di Consiglio di Gruppo) e dal rispettivo Segretario e conservata in apposito registro o raccogliatore.

Ogni socio ha diritto di chiedere la copia dei verbali di cui sopra. Ha altresì diritto di esaminare, alla presenza del Segretario/Tesoriere, i documenti contabili.

Art. 17

Nel corso della prima riunione del nuovo C.D.S. il Presidente nomina, tra i consiglieri, i Vice Presidenti, di cui uno con la funzione di Vicario, e ne determina i compiti specifici di collegamento con i Gruppi.

Il CDS, su proposta del Presidente, può nominare, fra i suoi componenti, un Segretario del Consiglio ed un Tesoriere, fissandone i rispettivi compiti.

Il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario e il Tesoriere, se nominati, costituiscono il Comitato di Presidenza.

Il C.D.S., su proposta del Presidente, può altresì nominare il Segretario Sezionale e ne fissa i compiti. Il Segretario Sezionale partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza e del C.D.S. senza diritto di voto, sempreché non sia anche Consigliere Sezionale.

Il C.D.S., quando la Sede Nazionale lo richieda, nomina un Responsabile per i contatti con le diverse Commissioni Nazionali quali, ad esempio, il Centro Studi o la Commissione Informatica.

Art. 18

Il Comitato di Presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l'elenco degli argomenti di discussione.

L'ultimo punto all'ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente che non sia stato possibile per ragioni di tempo inserire nella lettera di convocazione.

Ogni Consigliere può proporre al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore.

Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni nell'ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.

Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Art. 19

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato.

Chi per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del C.D.S. prima della scadenza del proprio mandato è sostituito da colui che nella precedente Assemblea dei Soci ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, il quale assume l'anzianità del sostituito.

Art. 20

Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del C.D.S. hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori del C.D.S. Chi contravviene a tale divieto è sottoposto a provvedimento disciplinare.

ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI

Art. 21

Tutti i Soci ordinari della Sezione con almeno due anni consecutivi di iscrizione hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale.

Ogni carica sezionale, con l'esclusione della carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati, è incompatibile con ogni altra carica sezionale.

Art. 22

Come previsto dall'Articolo 8 bis dello Statuto, le cariche elettive politico-amministrative e cariche associative (Presidente nazionale, Consigliere nazionale e Presidente sezionale) sono incompatibili.

La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il socio che riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica rivestita. Il socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle cariche associative di cui al 1° comma.

Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni politico - amministrative, chiunque ricopra la carica di Presidente sezionale deve dare le dimissioni scritte da detta carica.

Chiunque partecipi alle predette candidature, oppure accetti incarichi pubblici politico - amministrativi o cariche sindacali a livello nazionale, non può assumere la carica di Presidente o di Consigliere Sezionale per un periodo di almeno un anno a decorrere dalla data della mancata elezione o dalla cessazione dell'incarico. Tale data è comunicata con lettera indirizzata al Presidente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre all'immediata decadenza della carica, l'apertura d'ufficio di provvedimento disciplinare.

Art. 23

I candidati alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati sono proposti dal C.D.S. all'Assemblea dei Delegati della Sezione ai sensi dello Statuto, tenuto conto delle proposte di candidature pervenute entro il 31 ottobre.

Art. 24

Tutte le nuove proposte di candidatura alle cariche sociali elettive devono essere corredate da copia del congedo, curriculum militare ed associativo e fotografia formato tessera.

Art. 25

Eventuali candidature alla Carica di Presidente Sezionale prima della scadenza del Triennio del Presidente in carica, dovranno essere presentati dal C.D.S. o da almeno 1/3 dei Gruppi regolarmente iscritti nell'anno precedente quello in cui avvengono le elezioni. Tali presentazioni dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente la data dell'Assemblea.

Art. 26

I Soci rivestiti di cariche elettive di competenza dell'Assemblea Sezionale dei delegati, se rieleggibili devono comunicare alla Segreteria della Sezione almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata dall'Assemblea, l'eventuale rinuncia alla facoltà di essere rieletti.

Almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'Assemblea, la Segreteria Sezionale, trasmetterà a tutti i Gruppi:

- i nominativi dei Soci che terminano il mandato;
- i nominativi dei Soci rinunciatari.

È facoltà dei Gruppi presentare candidati alle cariche sezionali fino a 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Delegati.

Ogni Gruppo potrà proporre un proprio candidato per ogni carica.

Ogni Candidato non potrà essere proposto che per una sola carica, fatta eccezione per quella a Delegato all'Assemblea Nazionale.

I Candidati proposti per la Presidenza e, non eletti, possono essere candidati ad altre cariche.

Il C.D.S. in carica si preoccuperà di presentare la lista dei Candidati rieleggibili e di quelli proposti.

CREAZIONE DI ZONE DI COLLEGAMENTO

Art. 27

La Sezione riconosce la suddivisione dei Gruppi in Zone come valido strumento per meglio perseguire gli scopi associativi.

A tale scopo nomina degli incaricati di zona. Essi dovranno essere scelti tra gli alpini più attivi, dovendo adempiere a funzioni di collegamento tra Sezione, Consigliere e Gruppi.

Restano in carica per la durata di ogni ciclo Presidenziale.

Art. 28

Ogni zona ha solo funzioni consultive, non vincolanti per il CDS, e, tramite il Consigliere di Sezione che la presiede, può inoltrare proposte alla Sezione.

Il Consigliere designato potrà avvalersi per le funzioni di segreteria di uno dei Capigruppo, scelto di volta in volta o a tempo determinato fra i capigruppo della zona stessa.

È prevista almeno una riunione trimestrale della quale dovrà essere stilato verbale da inviare alla Sezione e ogni capogruppo ha diritto ad esprimere un voto per le decisioni, che sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 29

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, sono costituiti in proprio Collegio ed eleggono un Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alle loro nomine.

Qualora si determinino vacanze di posto tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il membro supplente in ordine di voti ottenuti nella precedente Assemblea sezionale.

Art. 30

I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea sezionale, esprimendo il proprio parere in merito.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Art. 31

La Giunta di Scrutinio è composta da tre soci ed ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio accertando i requisiti richiesti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci.

Le domande sono esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta di Scrutinio.

La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei Soci, ordinari ed aggregati, e ne trasmette le evidenze alla Segreteria.

ANNO SOCIALE E BILANCI

Art. 32

L'anno sociale per la Sezione coincide con l'anno solare.

Il Progetto di Bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dal CDS almeno venti giorni prima dell'Assemblea Sezionale Ordinaria e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere depositato presso la Segreteria della Sezione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, per consentirne la consultazione da parte dei Soci.

GRUPPI DELLA SEZIONE

Art. 33

La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al Presidente da chi ne ha l'iniziativa e ha raccolto l'adesione del numero minimo dei Soci previsto dallo Statuto (10 unità).

Art. 34

L'Assemblea di Gruppo nomina il Capo Gruppo ed un Consiglio di Gruppo con un numero di membri adeguato al numero degli iscritti al Gruppo stesso.

(L'Assemblea nomina tra i soci del Gruppo i Delegati all'Assemblea Sezionale).

Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate, per la loro durata ma senza limiti di rieleggibilità, alle corrispondenti cariche sezionali.

In caso di rinuncia o dimissioni del Capo Gruppo, il Vice Capo Gruppo assume la reggenza del Gruppo sino alla riunione dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 35

Tra il 1° novembre di ogni anno ed il 31 gennaio successivo, il Capo Gruppo riunisce i Soci in Assemblea dopo averne concordato la data con il Presidente sezionale per:

- a) deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso;
- b) determinare la quota associativa per l'anno successivo;
- c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo;
- d) eleggere le cariche sociali di Gruppo.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.

Il Presidente della Sezione, o un suo delegato, può sempre intervenire alle Assemblee di Gruppo.

Art. 36

L'Assemblea di Gruppo viene convocata quando il Capo Gruppo lo ritiene opportuno o quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne fa richiesta scritta al Capo Gruppo e, per conoscenza al Presidente sezionale, specificandone i motivi.

In questo caso la riunione avviene nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso questo termine, la convocazione è fatta dal Presidente sezionale entro le successive tre settimane.

Art. 37

La convocazione dell'Assemblea di Gruppo è effettuata dal Capo Gruppo con avviso scritto inviato a tutti i Soci, e per conoscenza al Presidente sezionale, con le stesse modalità indicate per la Sezione all'articolo 10.

Ogni Capo Gruppo trasmette al C.D.S. entro il 10 febbraio di ogni anno, con la copia del verbale dell'Assemblea dei Soci, le relazioni morali e finanziaria approvate dall'Assemblea dei Soci, nonché l'elenco delle cariche sociali del Gruppo.

Art. 38

Il C.D.S. stabilisce all'inizio dell'anno sociale l'attribuzione ad ogni Zona di collegamento di un Consigliere di riferimento che ha il compito di curarne i rapporti con la Sezione.

Art. 39

Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi soci si riduca per un anno al 50 % del minimo stabilito dallo Statuto.

MANIFESTAZIONI

Art. 40

Per qualunque manifestazione da loro indetta, i Gruppi dovranno avere preventiva autorizzazione della Sezione e dovranno attenersi alle norme di legge vigenti.

Al Presidente Sezionale ed ai Capigruppo, incombe l'obbligo di vigilare affinché nelle manifestazioni di qualsiasi genere:

- il Cappello Alpino non sia portato da chi non è Socio;
- nessun Socio faccia uso di decorazioni, gradi o distintivi a cui non ha diritto;
- tutti gli oratori che intervengono diano sicuro affidamento di attenersi a quanto disposto dall'art. 2 dello Statuto;

Gli atti e le manifestazioni della Sezione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente e del C.D.S.

È facoltà della Sezione emettere le norme che regolano la concessione delle autorizzazioni ai Gruppi che ne faranno richiesta per le manifestazioni da loro indette.

L'elenco di massima delle manifestazioni di Gruppo deve pervenire alla Sezione assieme ai verbali dell'Assemblea di Gruppo.

Le comunicazioni dei Gruppi di cui all'art. 29 dello Statuto: "I Gruppi dovranno comunicare ogni anno al C.D.S. la relazione morale e finanziaria approvata dall'Assemblea dei Soci ed i nomi dei delegati alle Assemblee Sezionali"; devono essere inviate al C.D.S. entro 15 giorni dall'effettuazione dell'Assemblea.

Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al C.D.S. contro qualunque delibera concernente l'attività del Gruppo cui appartiene.

GIORNALE SEZIONALE

Art. 41

Organo della Sezione è il giornale "Penne Nere", edito a Varese e distribuito gratuitamente ai Soci, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

L'Amministrazione del giornale costituirà un capitolo a sé stante del Bilancio Sezionale, Il C.D.S. nomina, agli effetti di legge, il Direttore Responsabile ed il Comitato di Redazione, di cui almeno un membro deve far parte del C.D.S. stesso.

Tutti gli incarichi e tutte le prestazioni dei collaboratori (che possono anche essere esterni) saranno gratuite, salvo diversa delibera del C.D.S..

Il giornale dovrà uscire almeno con cadenza trimestrale.

UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 42

Ai sensi dello Statuto è costituito in seno alla Sezione un'Unità di Protezione Civile.

Il Presidente Sezionale nomina, previo parere consultivo, non vincolante, del CDS il coordinatore di Unità di Protezione Civile e, su indicazione dello stesso i capi Squadra, dopo aver eventualmente consultato i Capi Gruppo, a cui fanno parte le squadre, nonché i componenti delle squadre stesse.

Fatte salve le norme regolamentari nazionali di protezione civile il Presidente Sezionale è l'unico responsabile, mentre il Coordinatore ed i Capi Squadra o di Unità sono responsabili sotto un profilo tecnico operativo dei singoli settori. Il Coordinatore di Unità di Protezione Civile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S..

L'Unità non ha autonomia amministrativa ed è gestito mediante l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

L'Unità di Protezione può regolare il proprio funzionamento con un proprio regolamento interno approvato dal CDS.

CORI DELLA SEZIONE

Art. 43

L'attività dei Cori deve fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto.

Nell'ambito della Sezione può essere costituito il Coro Sezionale, dotato di proprio statuto, denominandolo "Coro A.N.A. della Sezione di Varese".

GRUPPI SPORTIVI ALPINI

Art. 44

L'attività sportiva promossa dall'ANA è affidata ad un'apposita commissione consultiva, composta da Consiglieri sezionali e alla quale possono far parte Alpini non appartenenti al C.D.S..

La commissione sotto la Responsabilità di un Consigliere Sezionale nominato dal C.D.S. provvederà a redigere i programmi delle manifestazioni sezionali e coordinare la partecipazione dei nostri Alpini alle gare Nazionali.

SEDE DELLA SEZIONE

Art. 45

L'uso dei locali della Sede è stabilito dal C.D.S..

I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Sede sono previsti nell'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

SCIoglimento DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI

Art. 46

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 39 Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria rispettivamente dei Soci della Sezione o del Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla Sezione.

MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 47

Il CDS potrà proporre modifiche al presente regolamento. Le modifiche saranno valide dopo la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con mezzi idonei.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 48

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

Allegato 1

Assemblea 2006

Scadono e devono essere eletti n. 4 componenti del CDS.

Assemblea 2007

Scadono e devono essere eletti n. 3 componenti del CDS.

Assemblea 2008

Scadono e devono essere eletti n. 7 componenti del CDS.